



Comune di Ascoli Satriano

(Via Torre Arsa, 3 - 71022 - Provincia di Foggia)

www.comune.ascolisatriano.fg.it

5° SETTORE - UFFICIO TECNICO

Assetto del territorio, Ambiente e Attività Produttive

[-tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it](mailto:tecnico.ascolisatriano@pec.leonet.it), protocollo.ascolisatriano@pec.leonet.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n. 220/2023

Prot.n. 14694

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Vista la nota prot. n. 14694 del 01.12.2023 con la quale il signor MAGGINO GIOVANNI nato a Bisaccia (AV) il 31.05.1973 in qualità di legale rappresentante della SIRMES SRLS con sede in Bisaccia al Corso Romuleo 246 p.i. 03149570644 ha chiesto il certificato di destinazione urbanistica dei seguenti terreni: Foglio di mappa n. 92 particelle nn. 228-229-66-33-32-22-34-7-230-220-270-199-253, foglio di mappa n. 93 particelle nn. 230-30-166-261, foglio di mappa n. 96 particelle nn. 146-92-112-135-18-6-19-21-24-25-40-23-189-63-14-191-17, foglio di mappa n. 82 particelle nn. 16-92-150-151 e foglio di mappa n. 75 particella n. 335

Visti gli atti d'Ufficio;

Vista la ricevuta del versamento di euro 30,00 per diritti di segreteria

Visto l'art.30 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27.12.2002, n.301;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

VISTO il decreto sindacale n. 9 del 22.06.2023;

C E R T I F I C A

CHE i terreni ubicati nel territorio di questo Comune e riportati in catasto al Foglio di mappa n. 92 particelle nn. 228-229-66-33-32-22-34-7-230-220-270-199-253, foglio di mappa n. 93 particelle nn. 230-30-166-261, foglio di mappa n. 96 particelle nn. 112-135-18-6-19-21-24-25-40-23-189-63-14-191-17, foglio di mappa n. 82 particelle nn. 16-92-150-151 ricadono nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia "**Zone agricole di interesse paesaggistico**" e i terreni al foglio di mappa n. 96 particelle nn. 146-92 e foglio di mappa n. 75 particella n. 335 ricadono nella zona E del vigente Piano Urbanistico Generale, ossia "**Zone per attività agricole**", così come definite nella deliberazione Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022

CHE la predetta zona agricola E è destinata in prevalenza all'agricoltura e forestazione, in esse sono ammesse attività produttiva connesse con l'agricoltura come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, i depositi carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore.

La edificazione deve rispettare le norme tecniche di attuazione allegate al predetto PUG, e, specificatamente quelle contenute nel titolo II capo IV, dall'art. 4.01.b all'art. 4.07, articoli in parte modificati (4.02/var - 4.04/var -4.06/var 4.07/var e 4.05 abrogato) con deliberazione Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022 come di seguito indicati

Art. 4.01.b – Zone produttive: norme generali

1. Nelle zone agricole le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano

zonale o simili), tali necessità devono risultare da “piani di utilizzazione” o “piani di sviluppo aziendale” che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove; per gli interventi connessi con le attività non specificatamente agricole, il progetto deve fare specifico riferimento anche ai contenuti delle leggi settoriali di riferimento, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

2. Per gli insediamenti relativi ad attività non agricole, già presenti in dette zone agricole alla data di adozione del PUG, è consentito l'adeguamento delle costruzioni esistenti con incremento massimo dei parametri Sf, Iff, Sc, del 20% e nel rispetto di H, Dc, Df, Ds; detto adeguamento deve essere correlato a dimostrate esigenze, esplicitate nei “piani” di cui sopra, e gli eventuali nuovi volumi non possono essere destinati a residenza. Detti interventi sono soggetti a permesso di costruire oneroso e ad atto d'obbligo attestante sia la destinazione d'uso dell'edificio sia l'asservimento dell'area di pertinenza (che, comunque rimane con destinazione di zona “agricola”). Non è ammesso l'accorpamento di aree di terreni non confinanti.
3. Nelle zone agricole sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente alla data del 14.07.2006 (data di adozione del PUG) anche mediante ristrutturazione con la modifica di destinazione d'uso degli edifici che ferma restando la destinazione agricola delle aree di pertinenza- possono assumere destinazioni: residenziale (permanente o stagionale), alberghiera o similare, per servizi della residenza (commercio al minuto, studi professionali, artigianato di servizio, ecc.), per servizi alle attività produttive (laboratori, uffici, ecc.), e per il tempo libero.
4. La ristrutturazione edilizia, così come definita dalla lettera d) dell'art.31 della legge statale n.457/78, non può modificare la planivolumetria esistente salvo che per i volumi necessari per gli impianti tecnologici, igienico-sanitari e di sicurezza, per la eliminazione delle barriere architettoniche, comunque con maggiori volumi inferiori al 20% di quelli preesistenti. Detti interventi sono soggetti a permesso di costruire oneroso e ad atto d'obbligo attestante sia la nuova destinazione d'uso dell'edificio, sia l'asservimento delle aree di pertinenza.
5. Nel caso di interventi su edifici di interesse monumentale vincolati a norma della parte terza del D.vo n.42/2004 o di edifici di interesse ambientale, tutelati a norma dello stesso D.vo, il Comune deve chiedere l'autorizzazione alla competente autorità secondo le vigenti procedure di legge.
6. Per gli interventi su edifici sottoposti dal PUG a tutela, non vincolati da provvedimenti statali e/o regionali, il Comune attiva la procedura del permesso di costruire, previo parere dell'UTC eventualmente integrato dal membro “esperto” sulla tutela paesaggistica.

Art. 4.02/var – Zone per attività agricole

Per quanto riguarda l'uso e la modificazione dei suoli della presente zona omogenea, le N.T.A del P.A.I. sono prevalenti rispetto a quelle del P.U.G.

1. Le zone per attività agricole “E” sono destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione.
 - 1.1. Non è consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale non direttamente legate alla conduzione del fondo da parte di soggetti che non possiedono i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o parziale. Per tale uso è consentito esclusivamente il recupero di edifici rurali esistenti.
 - 1.2. E' consentita l'edificazione di nuove volumetrie a destinazione residenziale a coloro che esercitano attività di trasformazione dei prodotti agricoli ed attività agroindustriali a scala artigianale.
2. Sono ammesse attività produttive connesse con l'agricoltura, come l'allevamento del bestiame, e quelle connesse con le industrie estrattive, di frantumazione e lavorazione di pietre e minerali, di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, i depositi di carburanti, nonché le infrastrutture tecnologiche come le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, le discariche di rifiuti solidi e simili, in attuazione delle rispettive leggi di settore e delle disposizioni che seguono.
3. La edificazione, subordinata al rilascio di permesso di costruire, deve rispettare le

prescrizioni generali di cui ai precedenti articoli, e quelle seguenti.

4. Parametri insediativi:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 10.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq;
 - Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: ml 7,50, salvo costruzioni speciali;

- Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità del Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche tutelate dal PPTR;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, sono monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

5. Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della vigente normativa regionale, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il PUG individua.

6. In questa zona agricola, è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo X), e serre con copertura permanente (tipo Y). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non “costruzioni”, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a m 3 in gronda ed a m 6 al culmine se a falda, ed a m 4 se a copertura piana.

Per le serre di tipo X il rapporto di copertura massimo consentito è l'80% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale è di 3 metri; il loro montaggio è sottoposto al rilascio di autorizzazione comunale.

Per le serre di tipo Y il rapporto di copertura massimo è il 50% della superficie del fondo; la distanza minima della serra dai confini e dal ciglio stradale, di 5 metri; la loro costruzione è sottoposta al rilascio di concessione edilizia non onerosa.

Il volume di ambedue i tipi di serre non rientra in quello consentito dall'indice di fabbricabilità previsto per la zona.

1. Nella zona agricola sono insediabili le imprese agricole considerate “insediamenti civili” (Disposizione MM LL PP 08.05.1980) che, pur dando luogo a scarichi terminali, abbiano le seguenti caratteristiche:

- a. imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- b. imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- c. imprese dedite ad allevamenti avicoli o simili che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- d. imprese di cui ai precedenti punti a, b, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione della azienda.

2. Per l'insediamento delle imprese agricole di cui al punto precedente, è ammesso (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità che si assume essere quello dell'area su cui si edifica) l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché, ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla

costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

3. Nelle zone agricole vanno mantenuti, ove esistenti, le recinzioni costituite da muretti di pietra a secco o da muri di pietra/tufo scialbati; le recinzioni di nuova costruzione, se in connessione
4. con recinzioni esistenti, ne devono mantenere geometria, materiali ed apparecchiature costruttive; se di totale nuovo impianto, possono essere o in muretti di pietra a secco, o di muri di pietra/tufo scialbati, oppure “a giorno” su cordolo di base (altezza massima di m 0,40) e sovrastante
5. grata, o rete o simili. In ogni caso, la costruzione delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi (da riportare nei grafici documentativi), il normale ruscellamento delle acque superficiali ed il mantenimento di “sentieri” ecologici.

Prescrizioni varie:

a) Per gli insediamenti derivanti da interventi della Bonifica, individuati nell'Elab.to A.6 - *Sistema territoriale per la fruizione dei Beni culturali e paesaggistici* (elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR), si prescrive che:

- gli *interventi di ristrutturazione edilizia* devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli *interventi di demolizione e ricostruzione* sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia
- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,
- i progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. Elab.to A.6) (elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria.

b) Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

c) Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle L.R. n° 6/66-1979.

d) Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art.113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

e) Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - “Codice di Buona pratica Agricola”,
- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
- D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
- Dlgs. n. 217/2006 – “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci
- Dlgs 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche
- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati –

- Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 – Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art. 4.03 – Attività complementari insediabili nelle zone agricole

Le attività complementari di tipo agri-turistico, finalizzate al mantenimento delle caratteristiche paesaggistico/ambientali, alla integrazione delle attività agricole ed al mantenimento/ recupero di strutture esistenti, sono insediabili nelle zone agricole.

Art 4.04/var – Attività di trasformazione prodotti agricoli ed attività zootecniche insediabili nelle zone agricole di cui all' art. 4.02/var

1. Nelle zone agricole sono insediabili attività sia di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli (ivi compresi caseifici, cantine, frantoi), sia di tipo zootecnico (ancorché non rientranti negli “insediamenti civili” ai sensi della Disp. MM LL PP 08.05.1980), con relativi impianti anche di macellazione, conservazione e commercializzazione.

2. La edificazione connessa con dette attività, sottoposta a permesso di costruire oneroso, è subordinata alla approvazione in Consiglio Comunale del relativo progetto (corredato da apposita relazione esplicitante la tutela degli aspetti paesaggistici ed il piano di sviluppo aziendale).

3. L'edificazione deve risultare conforme ai seguenti parametri:

- Sf – superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,10 mc/mq, di cui massimo 0,03 mc/mq destinabili alla residenza;
- Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 20% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 8,00 salvo costruzioni speciali;
- Dc – distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df – distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds – distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: in conformità di quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche.-
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria destinata alla residenza, vanno monetizzate in sede di determinazione degli oneri del permesso di costruire.

4. Nell'ambito della volumetria e superficie coperta prescritte, sono consentiti uffici ed alloggi di servizio per il personale dipendente per una superficie massima pari al 10% della superficie coperta.

5. Tali insediamenti sono, comunque, subordinati al preventivo parere della ASL competente ed alla predisposizione di impianti di trattamento per gli scarichi aeriformi, liquidi e solidi (in conformità anche delle leggi di settore); per gli stessi, inoltre, vanno precisate le distanze dai confini e dagli alloggi di pertinenza sia degli edifici sia dei recinti/vasche di stabulazione/ allevamento.

6. Per l'insediamento di dette attività è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti (al solo fine dell'utilizzo dell'indice di fabbricabilità, che si assume essere quello dell'area su cui si edifica), con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale.

Sulle proprietà costituenti l'accorpamento in parola va posto il vincolo di asservimento alla costruzione che si realizza su una di esse, e quindi il vincolo di inedificabilità, previo atto pubblico registrato e trascritto nei registri delle ipoteche.

Art 4.05 - abrogato

4.06/var - Zone agricole di interesse paesaggistico

1. Sono costituite da estese aree del territorio extraurbano fortemente caratterizzate dal punto di

vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola.

Tali aree rientrano ne:

- il Parco Regionale dell'Ofanto
- il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capacciotti - IT9120011
- il Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, individuato all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le Marane di Ascoli Satriano" del PPTR.

2. In tali zone (v. elab. B.3.3 a/b) sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale, al recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o la mitigazione dei loro effetti negativi, interventi di trasformazione del territorio operati con la massima cautela e, pertanto, sono possibili:

- opere per il mantenimento dell'assetto idro-geo-morfologico, delle peculiarità vegetazionali e faunistiche, delle presenze archeologiche e architettoniche;
- interventi tesi al recupero e riuso di edifici esistenti, alla data di adozione del PUG, nel rispetto dei parametri di cui al punto 3 dell'art.4.01.b e delle norme di tutela di quelli classificati UCP- Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR.

3. L'insediamento di nuova edificazione all'interno delle aree del Parco Regionale dell'Ofanto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) della LR 14/12/2007 n. 37 resta preclusa sino all'approvazione del relativo Piano territoriale dell'area naturale protetta;

dalla data di entrata in vigore di detto Piano gli interventi attuabili saranno quelli consentiti dalle relative NTA.

4. All'interno dell'area SIC che è interamente compresa all'interno dell'area del Parco Regionale dell'Ofanto, ogni intervento di edificazione deve essere inoltre conforme alle prescrizioni del Piano di Gestione del SIC.

5. All'interno delle aree del UCP - Paesaggio rurale delle marane d'Ascoli Satriano, sono consentiti, nel rispetto dei BP e degli UCP in esso presenti, limitati interventi di nuova edificazione di servizio all'agricoltura/agriturismo con i seguenti parametri e con esclusione di ogni forma di accorpamento tra fondi non contigui:

- Sf - superficie fondiaria minima: mq 20.000;
- Iff- indice di fabbricabilità fondiaria massimo: 0,03 mc/mq.
- Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 10% della Sf;
- Spp- superficie permeabile in modo profondo: minimo l'80% della Sf;
- H - altezza massima: m 4,50 salvo costruzioni speciali;
- Dc - distanza dai confini: minimo m 10,00;
- Df - distanza minima tra i fabbricati: con interposto confine: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti; all'interno del fondo: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; minimo assoluto: m 5,00;
- Ds, Dr - distanza minima dei fabbricati e delle recinzioni dal ciglio delle strade: secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, fatti salvi i maggiori distacchi prescritti in prossimità di strade panoramiche e/o di strade paesaggistiche;
- US- le aree per le urbanizzazioni secondarie e per i servizi della residenza, nella misura di 6 mq ogni 100 mc di volumetria, sono monetizzate I soggetti attuatori degli interventi di nuova edificazione devono avere gli stessi requisiti soggettivi prescritti nel precedente art. 4.02/var – *Zone per attività agricole*

6. Per gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica individuati nell'Elab. A.6 (vedi elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR) si prescrive che:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel rispetto della morfotipologia preesistente,
- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono possibili soltanto nei casi in cui gli edifici esistenti risultino, in apposita Relazione tecnica asseverata corredata da documentazione fotografica, gravemente compromessi e la ricostruzione deve avvenire con la riproposizione progettuale dell'originaria tipologia edilizia di cui all'Allegato A) alle presenti Norme,
- eventuali interventi di ampliamento della volumetria originaria devono essere effettuati senza l'aggiunta di piani in altezza ed in modo tale che risulti formalmente ben distinguibile l'unità tipologica preesistente da quella dell'ampliamento,

- I progetti o piani di trasformazione fondiaria all'interno delle aree agricole interessate dagli insediamenti della Riforma (v. elab. A.6) (vedi elaborato dell'Adeguamento del PUG al PPTR) devono tendere a conservare la riconoscibilità della geometria regolare delle quotizzazioni del mosaico della Riforma agraria, 7. Per gli eventuali interventi di nuova edificazione, devono essere comunque assicurati dai privati, a loro cura e spese, i servizi inerenti: all'approvvigionamento idrico e alla depurazione e smaltimento delle acque nere secondo la vigente normativa a tutela della risorsa idrica, alla difesa del suolo, tale da tutelare le aree interessate da rischi di esondazione o di frana, alla gestione dei rifiuti solidi, alla disponibilità di energia e ai sistemi di mobilità.

8. Il fabbisogno energetico degli edifici realizzati, calcolato in base al D.Lgs. 192/2005 e agli eventuali indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale, sia soddisfatto per almeno il 60% del totale attraverso fonti energetiche rinnovabili; da tale obbligo sono escluse le sole abitazioni degli imprenditori agricoli di cui al quinto comma dell'art. 9 delle LR n° 6/66-1979.

9. Le acque meteoriche devono essere opportunamente utilizzate almeno per usi irrigui, dimostrandolo con opportuni accorgimenti negli elaborati grafici e argomentato con apposita relazione asseverata; si richiama quanto, a riguardo, stabilito dal Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26 - "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art.113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

10. Al fine di ridurre la vulnerabilità e il rischio per le acque sotterranee è prescritto il rispetto dei:

- D.M. 19 aprile 1999 - "Codice di Buona pratica Agricola",

- Dlgs n. 22/1997 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - D.M. n. 471/1999 - Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.

- Dlgs n. 217/2006 - "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"

- DPR 23 aprile 2001 n. 290 in materia di commercio e uso di fitofarmaci

- Dlgs 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale - parte terza relativa alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche

- DGR 23/01/2007 n. 19 Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole - Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato, con Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009 - Approvazione PTA con i relativi emendamenti alle linee guida allegate e di ogni altra norma successiva, modificativa e/o integrativa di quelle sopra richiamate.

Art 4.07/var - Prescrizioni comuni a tutte le Zone Agricole del PUG

I nuovi edifici devono richiamare la tipologia e, ove possibile, i materiali ed i colori degli edifici rurali locali, senza contrastare con l'ambiente circostante; gli eventuali ampliamenti, laddove consentiti, devono essere coerenti con le parti edificate preesistenti di carattere storico tradizionale;

b) Nel caso di interventi su costruzioni esistenti le murature a faccia vista sono sempre da conservare nella tessitura originaria, provvedendo alla necessaria pulizia e ripresa dei giunti; in particolare nel caso di edifici individuati come UCP - Ulteriori Contesti paesaggistici delle Testimonianze della stratificazione insediativa, valgono anche le prescrizioni dell'art. 81 co.2 e 3 delle NTA del PPTR.

c) Non è permesso l'uso di intonaci cementizi o sintetici, né l'uso di tinte a base di resine sintetiche. Non è consentito l'uso di intonaci con trattamento a falso rustico, come graffiato, buccia d'arancia e simili.

d) Non sono ammesse tapparelle avvolgibili e saracinesche metalliche;

e) Negli interventi di restauro e risanamento conservativo devono essere conservati e recuperati nelle forme, colori e materiali esistenti i manti di copertura, le decorazioni, le pavimentazioni in pietra locale, i camini, i muretti in pietra a secco e qualsiasi altro elemento tipico dei luoghi. Ove il recupero non risulti possibile, i materiali dovranno essere conservati in modo da permetterne il riutilizzo in altre occasioni;

f) Gli adeguamenti impiantistico dovranno essere posizionati non a vista e comunque verso gli eventuali cortili interni.

g) Gli scarichi dei reflui degli insediamenti devono avvenire nel rispetto delle esigenze dell'ambiente e delle leggi vigenti; nessuna concessione o autorizzazione per interventi edilizi può essere rilasciata in assenza di dispositivo di scarico dei reflui realizzato in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti.

h) Le superfici lastricate esterne devono essere in terra battuta o in lastricato rustico con pietra locale; le

strade interne ai lotti devono essere realizzate in massicciata con stabilizzato naturale secondo la tradizione storica locale;

i) Qualsiasi manufatto esistente tipo pozzi, edicole votive, appartenente alla tradizione storica locale, anche se non tutelate da altre leggi e norme, non può essere demolito, ma va recuperato con le modalità e gli interventi idonei alla loro conservazione;

l) Sono vietate le recinzioni dei lotti in plastica o plastificate o le recinzioni in cemento;

m) E' consentita la collocazione di serbatoi per gas liquefatti purché interrati o nascosti all'interno degli annessi rustici.

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa n. 92 particelle nn. 228-229-66-33-32-22-34-7-230-220-270-199-253, foglio di mappa n. 93 particelle nn. 230-30-166-261, foglio di mappa n. 96 particelle nn. 146-92-112-135-18-6-19-21-24-25-40-23-189-63-14-191-17, foglio di mappa n. 82 particelle nn. 16-92-150-151 e foglio di mappa n. 75 particella n. 335 non sono soggetti al vincolo del Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

CHE i terreni riportati in catasto al foglio di mappa n. 96 particelle nn. 146-92-112-135-18-21-189-63, foglio di mappa n. 82 particelle nn. 16-92-150 e foglio di mappa n. 75 particella n. 335 **sono gravati dal vincolo degli usi civici**

CHE i terreni riportati in catasto al Foglio di mappa n. 92 particelle nn. 228-229-66-33-32-22-34-7-230-220-270-199-253, foglio di mappa n. 93 particelle nn. 230-30-166-261, foglio di mappa n. 96 particelle nn. 6-19-24-25-40-23-14-191-17, foglio di mappa n. 82 particella n. 151 **non sono gravati dal vincolo degli usi civici**

CHE i predetti terreni riportati in catasto al Foglio di mappa n. 92 particelle nn. 228-229-66-33-32-22-34-7-230-220-270-199-253, foglio di mappa n. 93 particelle nn. 230-30-166-261, foglio di mappa n. 96 particelle nn. 146-92-112-135-18-6-19-21-24-25-40-23-189-63-14-191-17, foglio di mappa n. 82 particelle nn. 16-92-150-151 e foglio di mappa n. 75 particella n. 335 sono soggetti alle norme rinvenienti dal P.P.T.R. Puglia, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015 e alle norme rinvenienti dall'adeguamento del PUG al PPTR giusta delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 11.12.2021;

CHE i predetti terreni riportati in catasto al Foglio di mappa n. 92 particelle nn. 228-229-66-33-32-22-34-7-230-220-270-199-253, foglio di mappa n. 93 particelle nn. 230-30-166-261, foglio di mappa n. 96 particelle nn. 146-92-112-135-18-6-19-21-24-25-40-23-189-63-14-191-17, foglio di mappa n. 82 particelle nn. 16-92-150-151 e foglio di mappa n. 75 particella n. 335 sono soggetti alle norme derivanti dall' approvazione della variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito dell'adeguamento del PUG vigente al PPTR regionale giusta Delibera Commissariale di Consiglio n. 1 del 24.03.2022;

Si rilascia in bollo **assolto ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i. relativamente al procedimento telematico con numero identificativo n. 01211518305962** a richiesta del sig. MAGGINO GIOVANNI nato a Bisaccia (AV) il 31.05.1973 in qualità di legale rappresentante della SIRMES SRLS con sede in Bisaccia al Corso Romuleo 246 p.i. 03149570644 per uso amministrativo.

Ascoli Satriano li 05.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5°
F.to Ing. Michele BRUNO
documento firmato digitalmente**

